

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

15° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

Presidenza del presidente ANGIUS

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

*(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 6, 7 e <i>passim</i>
ALBERTINI (Rifond. Com.-Progr.)	29
BONAVITA (Sin. Dem.-l'Ulivo), relatore alla Commissione	4, 10, 11 e <i>passim</i>
BOSELLO (AN)	11, 12, 18 e <i>passim</i>
CASTELLANI, sottosegretario di Stato per le finanze	5, 11, 12 e <i>passim</i>
D'Alì (Forza Italia)	18, 20
MORO (Lega Nord-per la Padania indep.)	7
ROSSI (Lega Nord-per la Padania indep.)	10
VENTUCCI (Forza Italia)	13

*I lavori hanno inizio alle ore 15,45.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2524.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Ricordo che sono già stati illustrati gli emendamenti presentati al testo del disegno di legge e che nella scorsa seduta, in attesa dei previsti pareri della 1<sup>a</sup> e della 2<sup>a</sup> Commissione, il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il parere su tutti gli emendamenti facendo presente la loro contrarietà a quelli sui quali la 5<sup>a</sup> Commissione ha dato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendo nel frattempo pervenuti i pareri della 1<sup>a</sup> e della 2<sup>a</sup> Commissione, passiamo alla votazione degli articoli del testo già accolto dalla Commissione nella precedente fase procedurale e assunto come testo base. Ne do lettura:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, SUL VALORE AGGIUNTO E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

#### Art. 1.

*(Dividendi distribuiti da società non residenti)*

1. All'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente i dividendi distribuiti da società non residenti, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunità europea, con decreto del Ministro delle finanze è integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2».

**È approvato.**

## Art. 2.

*(Disposizioni interpretative in materia di formazione del reddito imponibile riguardanti zone colpite da calamità naturali)*

1. Le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

2. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i contributi assistenziali e previdenziali, relativamente ai quali è stata prevista la sospensione, deve intendersi nel senso che opera anche per la quota dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per i quali è stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

2.1

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

2.2

ROSSI

*Al comma 2, dopo le parole: «nel senso che», aggiungere la seguente: «non».*

2.3

ROSSI

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore, identico all'emendamento 2.2, presentato dal senatore Rossi.

**È approvato.**

A seguito del tale votazione, l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Rossi, risulta precluso.

Sono stati presentati due emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2:

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Qualora le attestazioni di cui all'articolo 40, comma 4 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito in legge 30 ottobre 1976, n. 730, siano state rilasciate in mancanza dei presupposti di cui allo stesso articolo, ferme restando le eventuali responsabilità penali, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi ma solo al recupero dell'imposta dovuta nei confronti dei comuni che hanno indebitamente richiesto l'applicazione dell'agevolazione.

2. I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi relative alle attestazioni di cui al precedente comma non sono tenuti a rispondere in caso di contestazioni in merito all'applicazione dell'imposta da parte degli uffici finanziari.

3. Le presenti disposizioni si applicano anche a tutte le controversie instaurate in periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

4. Non si fa luogo a rimborso di somme già versate a titolo definitivo per effetto di contenzioso relativo alla fattispecie di cui al presente articolo».

2.0.2

MORO, ROSSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. I prezzi di vendita degli alloggi dello Stato per fronteggiare le esigenze abitative delle famiglie colpite dagli eventi alluvionali di Firenze 1966, di cui alla legge 6 gennaio 1983, n. 5, si intendono riferiti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 5 del 1983, senza ulteriori rivalutazioni».

2.0.1

IL RELATORE

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei ricordare che l'emendamento 2.0.2 si richiama anche a quanto emerso in sede di discussione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge sull'IVA. Il Governo propose una diversa formulazione, cui io stesso proposi di aggiungere una parte.

Quindi sull'emendamento 2.0.2 potrei esprimere parere favorevole se al primo comma, dopo le parole «dell'imposta dovuta», venissero sostituite le parole: «nei confronti dei comuni che hanno indebitamente ri-

chiesto l'applicazione dell'agevolazione» con le altre: «per le cessioni di beni e prestazioni di servizio oggetto dell'agevolazione» (questa peraltro è la formulazione originaria proposta dal Governo). Inoltre, il secondo comma dovrebbe essere sostituito dal seguente: «I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi relativi alle attestazioni di cui al comma 1 sono tenuti a corrispondere l'imposta solo all'atto del pagamento della stessa da parte del committente». Il terzo e quarto comma possono restare invariati.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il relatore.

MORO. Signor Presidente, accogliamo l'invito formulato dal relatore e dal sottosegretario Castellani e quindi ritiriamo l'emendamento 2.0.2 presentandone una riformulazione nel senso indicato dal relatore, con il quale abbiamo avuto già uno scambio di opinioni al riguardo in via informale. Ritengo che la seguente riformulazione dell'emendamento possa determinare la soluzione dei problemi prospettati:

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Qualora le attestazioni di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, siano state rilasciate in mancanza dei presupposti di cui allo stesso articolo, ferme restando le eventuali responsabilità penali, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e di interessi ma solo al recupero dell'imposta dovuta per le cessioni di beni e prestazioni di servizio oggetto dell'agevolazione.

2. I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi relativi alle attestazioni di cui al comma 1 sono tenuti a corrispondere l'imposta solo all'atto del pagamento della stessa da parte del committente.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le controversie instaurate in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Non si fa luogo al rimborso di somme già versate a titolo definitivo per effetto di contenzioso relativo alla fattispecie di cui al presente articolo».

2.0.2 (Nuovo testo)

MORO, ROSSI

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole sul nuovo testo della proposta emendativa.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, ritengo che quanto proposto sia applicabile nella sua fattispecie,

e che in qualche modo dia una risposta anche ai problemi sollevati dal Governo che non voleva scaricare sul committente l'onere del pagamento dell'IVA quando il sistema di quest'ultima è diverso.

Quindi, ritengo di poter esprimere parere favorevole sull'emendamento così come riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.2 (Nuovo testo), presentato dai senatori Moro e Rossi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

### Art. 3.

*(Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili)*

1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Relativamente ai termini di liquidazione e accertamento continuano ad applicarsi le disposizioni previste per le imposte erariali sui redditi.

2. Per l'anno 1993, gli adempimenti previsti dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 504 del 1992, per i quali siano disponibili le informazioni utili alla loro identificazione catastale, sono effettuati dall'amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le modalità per la trasmissione ai comuni dei dati riguardanti i predetti fabbricati, nonché di quelli concernenti le dichiarazioni presentate ed i relativi versamenti effettuati.

3. Le somme riscosse dai comuni per effetto del comma 1 sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille. Ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

4. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995, i termini per la liquidazione e per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni di carattere formale sono fissati al 31 dicembre 1998.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

3.1

ROSSI

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le somme riscosse dai Comuni per effetto del comma 1, comprese quelle relative all'applicazione di sanzioni ed interessi, sono di spettanza dei comuni stessi».*

3.2

ROSSI

*Al comma 3, sostituire le parole: «il tre per mille» con le seguenti: «l'un per mille».*

3.3

ROSSI

*Sopprimere il comma 4.*

3.4

IL RELATORE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante la determinazione delle aliquote in materia di imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. All'abitazione principale e relative pertinenze si applica la medesima aliquota d'imposta”».

3.5

ROSSI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: “su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario”, sono sostituite con le seguenti: “su apposito conto corrente postale intestato al Comune”».

3.6

ROSSI

ROSSI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

**È approvato.**

È stato presentato il seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3:

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'istituzione del tributo annuale a favore delle province in materia di tutela, protezione e igiene ambientale, è abrogato.

2. Dalla stessa data alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituita con l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene applicata una addizionale del 3 per cento sulla tariffa stessa a favore delle rispettive province.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'interno, sono stabilite le modalità operative per l'applicazione dell'addizionale.

4. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 2 è esente dall'imposta sul valore aggiunto».

3.0.1

ROSSI

Lo metto ai voti.

**Non è approvato.**



## Art. 4.

*(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, riguardante la cessione di beni:

1) nel secondo comma, il numero 4), riguardante le cessioni gratuite di beni, è sostituito dal seguente:

«4) le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nell'attività propria dell'impresa; le cessioni gratuite di beni, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa, per i quali sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta»;

2) nel terzo comma, concernente le operazioni che, ai fini dell'imposta, non sono considerate cessioni di beni, la lettera h) è abrogata;

b) nell'articolo 10, riguardante le operazioni esenti, dopo il numero 27-*quater*) è aggiunto il seguente:

«27-*quinquies*) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta, per effetto dell'articolo 19.»;

c) all'articolo 19, concernente la detrazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, la lettera e-*quater*) è abrogata e la lettera e-*ter*) è sostituita dalla seguente:

«e-*ter*) l'imposta relativa a beni immobili acquistati o utilizzati nell'esercizio di impresa sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, congiuntamente con altri soggetti è ammessa in detrazione limitatamente alla quota di spettanza dell'esercente impresa»;

2) nel quarto comma, le parole: «al numero 11)» sono sostituite dalle seguenti: «ai numeri 11) e 27-*quinquies*)»;

d) nell'articolo 68, concernente le importazioni non soggette all'imposta, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-*bis*) le importazioni di beni indicati nel settimo e nell'ottavo comma dell'articolo 74;».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis. All'articolo 21, comma 8, recante disposizioni in materia di addebito delle spese di emissione della fattura, le parole: "Le spese di emissione della fattura", sono sostituite con le seguenti: "Le spese di emissione e spedizione della fattura"».

4.2

ROSSI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 18 febbraio 1997, n. 28, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633».

4.4 (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, lettera b) della legge 18 febbraio 1997, n. 28, che adeguano la disciplina delle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alle disposizioni dell'articolo 13, lettera b), paragrafo d), della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, si applicano anche alle operazioni poste in essere nei periodi d'imposta antecedenti alla entrata in vigore di detta legge, qualora le relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultino conformi alla citata direttiva. Non si dà luogo ad accertamenti nè a rimborsi di imposte, salvo che per quelle pagate ai sensi dell'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 dello stesso decreto n. 633, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel precedente periodo».

4.3

D'ALÌ, VENTUCCI

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

A seguito di tale votazione risultano preclusi gli emendamenti 4.2 e 4.3.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 4.4 nella nuova formulazione dovrà considerarsi articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4.

PRESIDENTE. In effetti l'emendamento reca disposizioni autonome rispetto al testo dell'articolo 4: pertanto, se approvato, costituirà un articolo a sè stante.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, confermo il parere favorevole sull'emendamento nel nuovo testo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

BOSELLO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento 4.4 nel nuovo testo, non per il contenuto della norma sottoposta alla valutazione di questa Commissione, ma perchè da essa sembrerebbe di capire che le direttive sull'IVA, ancorchè specifiche, possono avere applicazione solo ove espressamente richiamate. A mio avviso, questa norma in realtà è superflua e quindi, ripeto, voterò contro questo emendamento, non per il suo contenuto ma per la sua natura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Ricordo che è stato presentato un altro emendamento – precedentemente accantonato – tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4:

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, quinto comma, è aggiunto il seguente periodo: “Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al primo periodo”;

b) all'articolo 74, quarto comma, è soppresso l'ultimo periodo».

4.0.1

IL RELATORE

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Ho riflettuto sulle parole dette dal senatore Bosello nella precedente seduta, ma non riesco a co-

gliere quale sia il problema, perchè l'imposta sulle prestazioni effettuate dagli autotrasportatori diviene esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo, cioè quando la fattura viene pagata. Tra l'altro, questa normativa regola, per la parte tributaria e fiscale, il rapporto tra terzocontisti e impresa committente, che abbiamo affrontato in un disegno di legge recentemente approvato dal Senato, per rendere certo il pagamento dei corrispettivi per i servizi effettuati.

In questo caso non mi sembra che si vada ad incidere sulla posizione del committente, perchè si mira a dare una agevolazione a quelle ditte che, dopo aver prestato un servizio, dovrebbero corrispondere un'imposta senza averla incassata, dal momento che i pagamenti vengono effettuati nel termine di 90 giorni e ciò crea dei problemi di liquidità per le imprese. Possiamo discutere quanto si vuole su questo argomento, ma penso che l'emendamento, così come è formulato, non dovrebbe destare troppe preoccupazioni.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.1 e concorda con le valutazioni espresse dal relatore. In sostanza, si tratta di adeguare le disposizioni sulla prestazione effettuata dall'autotrasportatore a quelle applicate alle prestazioni dei servizi in genere. Si tratta perciò di una norma in linea con l'ordinamento vigente nei confronti dell'imposta sul valore aggiunto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1.

BOSELLO. Ricordo con gratitudine che il senatore Bonavita, quando si trattò di modificare l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, espresse un parere sostanzialmente favorevole alla mia proposta, acconsentendo all'introduzione del principio del recupero dell'IVA ove il corrispettivo non fosse pagato, principio comune agli ordinamenti degli Stati dell'Unione e previsto dalla sesta direttiva CEE. Si trattava di una questione di principio delicata, che in un certo senso poteva avere incidenza anche sotto il profilo del gettito, sulla quale la posizione del senatore Bonavita era coincidente con la mia.

Il caso sottoposto oggi a questa Commissione potrebbe sembrare una questione di minor conto. Si tratta di consentire alle imprese di autotrasporto, che effettuano quindi prestazioni di servizi, di versare l'IVA solo dopo che la medesima sia stata incassata, principio già esistente nell'ordinamento nei confronti delle prestazioni effettuate verso lo Stato o altri enti pubblici. Di per se questo va bene, però l'emendamento comporta due problemi gravissimi.

Innanzitutto, dopo il decreto legislativo n. 313 del 1997, si rischia di contribuire a spostare il sistema dell'IVA da una gestione contabile dell'imposta ad una gestione extracontabile. Mi riferisco al fatto che i committenti delle imprese di autotrasporto non potranno scaricare l'IVA addebitata loro dalle stesse imprese di autotrasporto sino a quando non saranno in grado di sapere se questa IVA sia stata pagata o meno da loro medesimi. Si potrebbe obiettare che dovrebbero sapere se hanno ef-

fettuato o meno il pagamento: ma non è così, perchè la struttura contabile delle imprese medie e grandi non consente questa immediata conoscenza. Sarà pertanto necessario che la media e grande impresa, ma in un certo senso anche la piccola, registrino manualmente – e non più mediante i centri contabili – le fatture. Ciò significa, a mio parere, vulnerare il sistema dell'IVA.

Il secondo aspetto che desidero sottoporre alla cortese attenzione dei colleghi della Commissione è che se si stabilisce il principio per cui l'IVA deve essere versata solo dopo che sia stata incassata, allora ciò dovrebbe valere per tutte le prestazioni dei servizi, e non solo per gli autotrasportatori. Stiamo parlando di rapporti fra imprese e non con professionisti. Se passa questo principio, domani qualunque altra categoria che fornisca servizi alle imprese potrà richiamarsi ad esso, adducendo il pretesto che si è proceduto in questo modo per gli autotrasportatori. Ora, a me pare che tutto ciò potrebbe causare un problema molto grave nella gestione dell'IVA. Pertanto, ritengo di essere intervenuto nell'interesse dello stesso Governo (anche se può sembrare paradossale), che in questo momento ha la responsabilità della gestione di tali imposte e che domani si troverebbe a ricevere la richiesta di tutte le altre categorie che prestano servizi di usufruire delle stesse agevolazioni concesse agli autotrasportatori.

Si potrebbero fare tante altre considerazioni, ma a me sembra che in questo settore si potrebbe rendere la prassi molto più agevole e semplice con il sistema vigente del versamento differito ad un momento successivo dell'imposta sul valore aggiunto. Tale prassi, infatti, non toglie nulla al gettito dell'erario e non può vulnerare i principi dell'IVA.

Detto ciò, devo con rammarico dichiarare voto contrario sull'emendamento in esame per le ragioni che ho cercato di elencare, pur molto sommariamente perchè non potevo dilungarmi oltre per una questione di rispetto del tempo a disposizione della Commissione.

VENTUCCI. Signor Presidente, pur apprezzando la giusta disquisizione dottrinarica del senatore Bosello, valutando la questione in termini pragmatici e considerando i disastri del comparto degli autotrasportatori, ritengo che sia preferibile accettare questo emendamento che va incontro ad esigenze obiettive dello stesso comparto, anche di fronte alle osservazioni dell'Unione europea, la quale credo che stia svolgendo delle azioni nei confronti del Governo italiano per quanto riguarda il famoso *bonus* fiscale che questo Parlamento ha concesso.

Quindi, mi auguro che tecnicamente il Ministero delle finanze possa predisporre gli strumenti tecnici necessari per poter iscrivere il pagamento o le sanzioni per l'IVA.

Vorrei ricordare al senatore Bosello e al relatore che la questione non è quella dei novanta giorni. Per esperienza, posso dire che vi è un pessimo vezzo in Italia per quanto riguarda il concetto smodato della concorrenza che sta introducendo l'Unione europea, per cui le gare si vincono non per la qualità dei servizi offerti, non per il ribasso dell'offerta, ma per l'entità della dilazione dei pagamenti. Quindi, potete ben

immaginare cosa stia accadendo nel comparto produttivo, che è veramente disastroso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Art. 5.

*(Termini di decadenza per l'azione degli uffici in materia di imposta di registro)*

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel comma 1-*bis*, riguardante il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di registro, introdotto dall'articolo 3, comma 135, lettera *e*), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la parola: «principale» è sostituita dalla seguente: «proporzionale».

**È approvato.**

Art. 6.

*(Disposizioni in materia di imposta di bollo)*

1. All'articolo 13 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2 della colonna relativa al modo di pagamento, è sostituito dal seguente: «Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento della emissione delle stesse.»;

*b)* nella nota 3-*ter* del comma 2-*bis*, come modificata dall'articolo 3, comma 12, lettera *a*), numero 2), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio.».

2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2-*bis*, della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo, introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, si considerano depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle stesse.

3. Nell'articolo 7, primo comma, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, e successive modificazioni, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, dopo le parole «libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze;» sono inserite le seguenti: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato;».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1 anteporre il seguente:*

«01. All'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, è aggiunta la seguente nota: "2. Sono esenti dall'imposta gli atti di notorietà, le dichiarazioni sostitutive, certificati, estratti di qualunque atto o documento rilasciati dalle amministrazioni comunali servizi di stato civile e anagrafe».

6.1

ROSSI

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:*

a) nella colonna 1 e 2, l'imposta fissa è elevata da lire 2.500 a lire 3.000 e l'importo per cui l'imposta non è dovuta è elevato da lire 150.000 a lire 1.000.000;

a-bis) nella nota 2, atti esenti dall'imposta, è aggiunta la seguente lettera:

d) per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e loro consorzi».

*Conseguentemente la nota 2 relativa alle modalità di pagamento è abrogata.*

6.2

ROSSI

*Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «conti correnti postali», aggiungere le seguenti: «e bancari».*

*Conseguentemente sostituire le parole: «e che siano» con le seguenti: «o che siano».*

6.3

ROSSI

*Sopprimere il comma 2.*

6.4

D'ALÌ, VENTUCCI

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Art. 7.

*(Trattamento tributario su talune operazioni di credito)*

1. È abrogato il numero 4) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie per talune operazioni di credito, con effetto per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**È approvato.**

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7, precedentemente accantonato:

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

1. Si applicano per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto



del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dall'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i*), e 65, comma 2, lettera *c*-*quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato al 30 per cento. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazioni incassati dalla Società di cultura sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.

4. Le erogazioni liberali ricevute dalla Società di cultura non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.

5. I proventi percepiti dalla Società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

6. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 2, la Società di cultura versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni culturali e ambientali, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-*bis* e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*), del predetto testo unico. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

7.0.1

IL GOVERNO

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, l'emendamento 7.0.1, è volto a prevedere una speciale disciplina tributaria per le erogazioni liberali in denaro a favore della Biennale

di Venezia. Al riguardo vorrei ricordare che tale emendamento era inserito in un più ampio disegno di legge relativo all'ente di cultura veneziano, che ha avuto un *iter* parlamentare positivo al Senato ma non ancora alla Camera, dove ne è tuttora in corso l'esame.

Il Governo ritiene che il disegno di legge n. 2524 avrà un percorso più rapido e potrà giungere presto in porto, e che quindi si possa anticipare la definizione della parte relativa ai meccanismi che riguardano le liberalità private a favore della Biennale di Venezia per favorire le attività di quest'ultima al fine di dare nuovo impulso a questa importante istituzione, al di là della riforma del consiglio di amministrazione, della sua struttura e di quant'altro, legata all'approvazione del disegno di legge già licenziato dal Senato.

In questo emendamento si prevede che le erogazioni liberali possano essere detratte ai fini sia dell'IRPEF che dell'IRPEG. Non vi è onere per lo Stato perchè si prevede che la Biennale stessa si faccia carico di versare poi all'erario la quota parte che il donatore detrae nella propria dichiarazione dei redditi. Quindi, si tratta soltanto di spostare l'obbligo di versamento all'erario dal contribuente alla Biennale. Però ciò introduce un meccanismo di sinergie, per così dire, tra pubblico e privato in relazione ad attività culturali di grande importanza come sono quelle svolte dalla Biennale.

Ovviamente, occorre stralciare dall'articolo proposto i commi 3 e 4, poichè su di essi la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario in base all'articolo 81 della Costituzione, proprio per non bloccare l'*iter* del provvedimento stesso. Quindi in ottemperanza a tale parere, l'emendamento proposto si intende modificato sopprimendo il terzo e il quarto comma.

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento in esame. Vorrei però rilevare l'opportunità di prevedere un'organica disciplina tributaria agevolativa anche per quanto concerne le erogazioni liberali a favore degli enti e degli organismi che operano senza scopo di lucro, come avviene in altri paesi. Questo infatti non è un problema che riguarda solo la Biennale di Venezia, anche se in questo caso vi è certamente una particolare urgenza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BOSELLO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario sull'emendamento in esame per ragioni di sistematica. Ritengo che questa norma (magari riformulata in maniera più sintetica) avrebbe potuto e dovuto trovare collocazione nel decreto legislativo che è stato presentato in materia di organizzazioni che svolgono attività sociali senza scopo di lucro.

D'ALÌ. Signor Presidente, in considerazione delle valutazioni espresse dai colleghi che mi hanno preceduto voterò contro questo emendamento, anche perchè non ho avuto modo di esaminarlo in modo

più approfondito. A prima vista mi pare che introduca anche rilevanti novità in materia di esenzione fiscale per le erogazioni liberali in denaro a favore della Biennale di Venezia, che un disegno di legge peraltro controverso, approvato per ora solo dal Senato, ha trasformato in società di cultura.

In ogni caso, queste particolarità, per quanto possano essere giustificate da motivi di urgenza, non possono essere giustificate in base a motivi di corretta formulazione delle leggi e quindi di certezza dell'ordinamento. Pertanto, dichiaro il voto contrario del Gruppo Forza Italia.

BOSELLO. Signor Presidente, anch'io voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, nel testo modificato.

**È approvato.**

Art. 8.

*(Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano)*

1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonchè ai consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, nell'ultimo periodo, sopprimere la parola: «Non».*

8.1

ROSSI

Lo metto ai voti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

## Art. 9.

*(Disposizioni in materia di accise)*

1. All'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «È esentato dall'accisa il biodiesel, ottenuto nell'ambito di progetti-pilota tendenti a promuoverne l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo tecnologico, fino a un quantitativo massimo annuo di 125.000 tonnellate. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono determinati i tempi di applicazione dei progetti-pilota, nonché i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: "per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche" sono sostituite dalle seguenti: "per l'attività agricola e zootecnica"».

9.1

D'ALÌ, VENTUCCI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: "colture floro-vivaistiche" sono sostituite dalle seguenti: "colture orto-floro-vivaistiche"».

9.2

D'ALÌ, VENTUCCI

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2.

D'ALÌ. Vorrei ricordare ai colleghi che questa materia è stata tante volte trattata e che le indicazioni fornite in questo ramo del Parlamento sono state poi regolarmente disattese, soprattutto in occasione della rei-

terazione da parte del Governo di alcuni decreti nella precedente legislatura. Credo che il Senato dovrebbe essere coerente con quanto ha già più volte deliberato, approvando quindi questo emendamento, al quale ovviamente dichiaro il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9.

**È approvato.**

Sono stati presentati i seguenti emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9:

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di oneri deducibili)*

1. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 possono essere dedotti dal reddito complessivo anche nell'anno successivo, se non dedotti nell'anno in cui sono stati sostenuti».

9.0.1

ROSSI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Detrazione d'imposta sui premi di assicurazione)*

1. All'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990 introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, riguardante il contributo al servizio sanitario nazionale sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Su tale contributo l'assicurazione applica una detrazione d'imposta a titolo definitivo del 22 per cento”».

9.0.2

ROSSI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  
22 dicembre 1986, n. 917)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

“a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) il 50 per cento delle somme corrisposte ai lavoratori domestici, nonché i relativi contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione delle somme corrisposte al coniuge, ai figli e agli ascendenti del contribuente;

b) all'articolo 23, comma 1, concernente l'imputazione dei redditi fondiari al reddito complessivo dei percipienti, le parole: “indipendentemente dalla percezione”, sono abrogate;

c) all'articolo 34, comma 4-*quater*, concernente la deduzione dall'ammontare del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: “, nonché i terreni che, seppur separatamente classificati dall'unità immobiliare, di fatto costituiscono pertinenza”».

9.0.3

ROSSI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  
22 dicembre 1986, n. 917)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) il 50 per cento delle somme corrisposte per l'affitto dell'immobile utilizzato come abitazione principale, se risultante da contratto regolarmente registrato;».

9.0.4

ROSSI

Metto ai voti l'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.0.2, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.0.3, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.0.4, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

Art. 10.

*(Tasse automobilistiche)*

1. Nell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma trentaduesimo è inserito il seguente:

«Le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma, che diano la prova di non essere proprietari dei veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri. Nel caso in cui il veicolo o autoscafo sia stato trasferito a terzi, la prescrizione del credito tributario decorre dalla data della domanda di iscrizione dell'atto di trasferimento nei pubblici registri medesimi.»;

b) il comma trentaseiesimo è sostituito dal seguente:

«In caso di perdita di possesso del veicolo o dell'autoscafo per caso fortuito o forza maggiore ovvero per causa imputabile a un terzo o in caso di sua indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa non sussiste l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data in cui, rispettivamente, è stata presentata alla competente autorità denuncia di perdita di possesso o è stato adottato il predetto provvedimento. La denuncia e il provvedimento sono comunicati al pubblico registro automobilistico dalla autorità giudiziaria o amministrativa, anche in via informatica, entro novanta giorni dalla data suindicata. Agli effetti della cessazione dell'obbligo tributario, le annotazioni di fatti verificatisi nell'ultimo mese del periodo per il quale il tributo era dovuto, possono essere utilmente richieste nel mese successivo a tale periodo».

2. Nelle Regioni a statuto speciale, in luogo degli aumenti previsti dall'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le tariffe delle tasse automobilistiche, vigenti alla data del 31 dicembre 1995, sono aumentate del 25 per cento per l'anno 1997 e del 27 per cento a decorrere dall'anno 1998. Restano, tuttavia, validi fino alla scadenza i pagamenti eseguiti entro la data di entrata in vigore della presente legge, nella misura vigente a tale data, per periodi fissi scadenti successivamente alla medesima data.

3. Alle minori entrate regionali derivanti dal comma 1, valutate in lire 2 miliardi per il 1997 ed in lire 3 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo di parte del maggior gettito di spettanza era-

riale conseguente dall'aumento delle tariffe delle tasse automobilistiche disposto dal comma 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il rimborso dietro presentazione da parte di ciascuna regione dei minori introiti per effetto del comma 1. I criteri e le modalità di rimborso, anche mediante concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) dopo il comma 32 è inserito il seguente:

“Le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma, che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza. In tale caso non sussiste, a far data dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, l'obbligo del pagamento delle tasse per i periodi d'imposta successivi all'esportazione, ferma restando la responsabilità del proprietario per eventuali omessi adempimenti in materia di cancellazione dai pubblici registri. Nel caso in cui il veicolo o autoscafo sia stato trasferito a terzi, la prescrizione del credito tributario decorre dalla data della domanda di iscrizione dell'atto di trasferimento nei pubblici registri medesimi”».

10.1 IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

10.2 IL RELATORE

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

10.3 IL RELATORE

BONAVITA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.1, precedentemente accantonato, riformulandolo come segue:

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) dopo il comma 32 è inserito il seguente:

“A far data dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza».

10.1 (Nuovo testo) IL RELATORE



In questo modo, come aveva proposto il senatore Bosello, si opera una semplificazione e si rende più chiara l'intenzione del legislatore.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.1 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10, nel testo emendato.

**È approvato.**

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

#### Art. 11.

*(Modalità di utilizzazione degli studi di settore  
in sede di accertamento)*

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-*sexies* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta.

3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si applicano, altresì, ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta ovvero che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti studi di settore, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

6. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, non rileva ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

7. Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono. Non è previsto alcun compenso per l'attività consultiva dei componenti della commissione.

8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività.

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore e comunque non prima del 1° gennaio 1998. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di approvazione degli studi.

10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ma non è dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

11. Nell'articolo 62-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: «, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata».

12. L'elaborazione degli studi di settore, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione, ad una società a partecipazione pubblica. Dall'applicazione del presente comma non potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nei confronti degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quella da accertare, l'ammontare dei compensi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta».

*Al comma 2, le parole:* «solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare», sono sostituite dalla seguente: «quando».

11.2

ALBERTINI

*Al comma 3, le parole:* «indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti degli esercenti attività d'impresa».

11.3

D'ALÌ, VENTUCCI

*Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere le parole:* «L'Ufficio delle imposte procede ai controlli di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare compreso tra 10 e 50 miliardi, almeno una volta ogni sei anni, ed una volta ogni tre anni se di ammontare superiore a 50 miliardi».

11.4

ALBERTINI

*Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una Commissione composta da sei esperti, designati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su segnalazione delle organizzazioni economiche di categoria e degli organi professionali».

11.6

ROSSI

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:* «tenuto conto anche delle» con le altre: «composta per almeno due terzi in base alle».

11.7

D'ALÌ, VENTUCCI

*Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «La Commissione è chiamata ad esprimere in tutte le fasi di costruzione degli studi di settore un parere in merito all'idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà a cui si riferiscono».

11.8

D'ALÌ, VENTUCCI

*Sopprimere il comma 11.*

11.9

ALBERTINI

*Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole: «Essa deve essere costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze deve detenere una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Ulteriori quote di capitale possono essere detenute da altri enti pubblici quali Consob ed Isvap ed altri enti esercenti attività di controllo sulle imprese».*

11.10

ALBERTINI

Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dai senatore D'Alì e Ventucci.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.2.

ALBERTINI. Signor Presidente, il Governo mi aveva promesso che in questa sede avrebbe esposto una sintesi degli accertamenti effettuati o ancora in corso per dimostrare che il mio emendamento era *ad abundantiam* rispetto ad una situazione che stava migliorando. Chiedo pertanto al rappresentante del Governo che ci fornisca questi dati.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Senatore Albertini, ho portato una tabella che riepiloga i dati relativi ai controlli eseguiti nel 1998 sui contribuenti IVA del 1994, distribuiti per classi di volume d'affari dichiarato.

Per la prima classe, comprendente contribuenti che abbiano dichiarato un volume d'affari fino a 20 milioni, sono stati effettuati 31.356 controlli; per la classe da 20 a 100 milioni, i controlli sono stati 11.799; per quella da 100 milioni ad un miliardo, abbiamo avuto 19.314 controlli; per la classe da un miliardo a 10 miliardi, sono stati eseguiti 10.169 controlli; per la quinta classe, da 10 miliardi a 50 miliardi, sono stati effettuati 2.589 controlli; infine, sui contribuenti che hanno dichiarato oltre 50 miliardi di volume d'affari sono stati effettuati 821 controlli, ma ovviamente le aziende non sono molte. Comunque, lascio a disposizione dei membri della Commissione i dati di cui ho dato lettura.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,25.*





